

#### Provincia di Livorno

#### PI 00118800499

#### SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALL'IMPRESA

Rep. N.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA PALESTRA ITI "E.MATTEI" UBICATA NEL PLESSO DELL'ISIIS "E. MATTEI" – ROSIGNANO SOLVAY

Tra i signori:

REPOLE SIMONA, nata a VIGANELLO, in Svizzera, il 16/12/1976 e domiciliata per la carica
presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo, non in
proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa, a cui
afferisce il servizio oggetto del presente contratto, giusti i disposti dell'art. 107 del D. Lgs.
N.267/2000;

il sig, nato a, e	residente,	, in qualità d	i legale	rappresentante	dell'	.Associazione
sportiva						

#### **PREMESSO**

- Che il Comune di Rosignano Marittimo ha sottoscritto con la Provincia di Livorno e la Direzione scolastica ISIS Mattei apposita convenzione registrata al n. prot. 56728/2019 per l'uso delle palestre scolastiche provinciali ITI "E.Mattei" e ex IPSIA in orario extra scolastico, con scadenza nell'anno scolastico giugno 2022/2023;
- Che in data 31\07\2019 è scaduta la convenzione per la gestione della palestra scolastica iti "E.Mattei" e che, nelle more della sottoscrizione della Convezione con la Provincia e la Direzione scolastica ISIS Mattei, è stata prorogata al 31/07/2020;
- Che con Deliberazione di G.C. n. 142 del 21/07/2020s i da' indirizzo di attivare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento a soggetti idonei della gestione della palestra scolastica ITI Mattei;

Che con	decreto	dirigenziale	n° c	del è	stato	approvato	l'Avviso	Pubblico	per	la
procedura	a di cui s	opra e il pres	ente schema	a di conces	sione;					

Che con decreto dirigenziale  $n^{\circ}$  del \_\_\_\_\_è stato approvato l'esito della selezione pubblica con l'affidamento in concessione a: .....

-Visto il Decreto Sindacale n. 2997 del 19/12/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all'Impresa cui afferiscono le attività sportive;

Che le parti interessate hanno stabilito di addivenire in data odierna alla sottoscrizione dell'atto relativo alla concessione della palestra;

# TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE DUE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

# Art. 1 - Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, affida alle\a \_\_\_\_\_la gestione della Palestra scolastica "E.Mattei" ubicata nel plesso dell'ISIIS "E. Mattei", a Rosignano Solvay, Via della Repubblica 16, di proprietà della Provincia di Livorno e in uso al Comune di Rosignano Marittimo in orario extrascolastico e più precisamente dalle 17.00 alle 23.00, così come disposto da apposita convenzione riportata in premessa e sottoscritta con la Provincia di Livorno e la direzione scolastica ISIS Mattei.

#### Art. 2 - Durata e funzionamento

La presente convenzione avrà durata fino al 30 Giugno 2023.

Il funzionamento dell'impianto deve essere garantito salvo il verificarsi di circostanze speciali, quali per esempio:

- eventi che determinano discontinuità nelle forniture di energia elettrica, idriche o di combustibile;
- il verificarsi di danni gravi alla struttura o agli impianti che non consentano l'uso appropriato ed in sicurezza della stessa;
- necessità di realizzare interventi manutentivi programmati.

## Art. 3 - Consegna dell'impianto

Con la sottoscrizione del presente le parti prendono atto dell'attuale configurazione dell'impianto sportivo, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva di alcun tipo. Il concessionario si impegna a conservare con cura e diligenza l'impianto sportivo e le relative attrezzature ed a riconsegnarle alla scadenza nello stato in cui sono state ricevute, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

E' fatto obbligo al Concessionario di usare la cura del buon padre di famiglia nella conduzione dei beni oggetto di concessione.

Garantisce inoltre che la struttura e tutti gli impianti presenti in essa sono in regola con le normative vigenti, nessuna esclusa, ed in particolare che sono state rispettate tutte le normative igienico sanitarie, antincendio e di sicurezza degli impianti.

Si sottolinea che:

- -non dovranno in alcun modo essere modificate le componenti impiantistiche,
- -non dovranno essere in alcun modo modificate le destinazioni d'uso dei locali.
- -l'utilizzo della palestra non prevede la presenza di pubblico.

Qualsiasi esigenza di modifica dovrà essere prontamente segnalata ai competenti uffici comunali.

Qualora venga meno una o più delle condizioni sopra citate, si procederà alla sospensione dell'efficacia della presente convenzione fino al ripristino dei requisiti obbligatori, senza che il Concessionario possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.

#### Art. 4 - Oneri a carico del concessionario

E' fatto obbligo al soggetto gestore di provvedere a:

- apertura, chiusura e riordino complessivo dei locali;
- pulizia e custodia dei locali degli impianti tecnologici (con particolare cura nella tenuta dei servizi igienici che dovranno essere puliti alla conclusione di ciascuna delle attività);

- pagamento della somma di €. 300,00 a titolo di rimborso forfettario annuale delle utenze, da corrispondere alla Provincia di Livorno;
- verifica giornaliera sullo stato di idoneità igienica e funzionale degli ambienti, impianti ed attrezzature al fine di consentire l'utilizzo della palestra da parte delle scuole dalle ore 8 del mattino;
- sorveglianza continua degli accessi e della struttura durante le ore di apertura al pubblico onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- tenere un registro delle attività, e relativi orari di svolgimento e delle presenze da trasmettere mensilmente in modalità telematica all'U.O. Servizi Sociali;
- presentare, al termine di ogni stagione sportiva, il bilancio consuntivo relativo alla gestione dell'impianto stesso;
- comunicare, al momento della sottoscrizione del presente atto, il nominativo di un Referente Operativo per la gestione dell'impianto a cui l'U.O. Servizi Sociali può rivolgersi per ogni evenienza;
- sebbene la manutenzione ordinaria e straordinaria della palestra resta in capo alla Provincia di Livorno, in qualità di proprietaria dell'immobile, il concessionario potrà richiedere interventi di manutenzione ordinaria necessari comunicandoli al Comune che provvederà a concordare con la Provincia le modalità di intervento;
- non apportare alcuna innovazione e/o modificazione.
- effettuare eventuali sostituzioni di arredi e vetri per danni causati da attività extrascolastiche, non imputabili all'istituto scolastico. Nel caso in cui dovesse provvedere al ripristino direttamente il Comune, il concessionario è tenuto al rimborso della spesa; spettano altresì al concessionario le riparazioni conseguenti ad atti vandalici, avvenuti nel normale orario di svolgimento delle attività sportive, dei quali non si riesca a risalire al responsabile;

E' a carico del concessionario la tenuta del registro previsto all'art. 6 c.2 del D.P.R. 151/2011 che deve essere messo a disposizione del Comune e delle imprese affidatarie dei servizi di verifica periodica o dei lavori di manutenzione al fine del relativo aggiornamento.

Il Concessionario ha l'obbligo di dotare la palestra di defibrillatore (Legge Regione Toscana  $n^{\circ}$  68/2015 art.4) e garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria cui affidare espressamente l'uso di tali strumenti; in caso di assegnazione di spazi all'interno degli impianti a società, enti ed associazioni sportive diverse, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS – D è a carico di questi ultimi.

Qualora si rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria prevedibili e programmabili nel tempo, sarà onere del Concessionario segnalarli tempestivamente in forma scritta Provincia e per conoscenza all'Amministrazione (U.O. Servizi Sociali) entro il mese di giugno di ciascun anno, al fine di consentire un'adeguata programmazione degli interventi in base alle disponibilità finanziarie e ad una valutazione tecnica e di priorità.

Le esigenze di manutenzione straordinaria imprevedibili, dovranno essere comunque segnalate con urgenza nella stessa forma di cui sopra .

Gli impianti e le attrezzature in uso dovranno essere riconsegnati alla Provincia, al termine della presente convenzione, alle medesime condizioni presenti al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Qualora dovessero verificarsi altresì situazioni tali da risultare pericolose ai frequentanti l'attività sportiva, il concessionario deve informare immediatamente la Provincia e per conoscenza l'U.O Servizi Sociali.

## Art. 5 - Prescrizioni specifiche di gestione ambientale

Il Concessionario è tenuto, altresì, ad adempiere ai seguenti obblighi:

- raccolta differenziata dei rifiuti mediante idonei contenitori e corretto conferimento degli stessi presso i cassonetti stradali
- utilizzo parsimonioso delle risorse, anche se a carico dello stesso concessionario, connesse all'utilizzo dell'immobile (acqua, energia elettrica, metano, ecc.)
- divieto di effettuare scarichi in ambiente
- utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale derivante dall'attività esercitata nell'ambito della presente concessione
- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale
- rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

## Art. 6 - Obblighi specifici sulla sicurezza

Le parti danno atto che le palestre in oggetto sono sprovviste di certificato di prevenzione incendi e che l'art. 4-bis della L. 81 del 8/8/2019 ha prorogato i tempi per l'adeguamento degli istituti scolastici alla normativa antincendi, fissando la nuova scadenza al 31/12/2021.

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi dettati da Decreto Legislativo 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e tutela della salute sia dei lavoratori, degli utenti e del pubblico, e del D.M. 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. A tale fine, entro il 5 settembre di ogni anno, le stesse forniscono idonea dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 445/2000 a firma del legale di conformità alle disposizioni che la normativa vigente, le norme di buona prassi, nonché le disposizioni impartite dall'ente proprietario, gli pongono in carico. Eventuali variazioni nell'organizzazione dovranno essere comunicate tempestivamente, anche in corso d'anno.

Per le attività soggette a verifica da parte dei Vigili del Fuoco, il Concessionario deve garantire, durante gli spettacoli, la presenza del numero di persone necessarie ed idonee addette alla sicurezza ai fini antincendio ed evacuazione che hanno partecipato ai corsi di formazione per rischio incendio idoneo in base alle caratteristiche dell'impianto, ai sensi del D.M 10/03/98 ed aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28/11/1996 n.609 in caso di impianti con capienza superiore a 100 posti.

Dovranno essere rispettate le condizioni e limiti previsti nel verbale della CPV del 21/10/2002, sopra richiamato.

Il Comune effettuerà periodici controlli sugli impianti e relativi dispositivi di sicurezza per quanto di propria competenza.

# Art. 7 - Modalità' di uso dell'impianto

E' fatto divieto di utilizzare l'impianto in modo non conforme alla disciplina sull'uso degli impianti sportivi ed in modo improprio rispetto alla caratteristiche dello stesso.

E', altresì, vietata ogni forma di sub-concessione.

Il gestore è tenuto a riservare per le proprie attività il \_\_\_\_\_ dell'orario disponibile, il rimanente \_\_\_\_\_ sarà assegnato dalla stessa alle altre associazioni/società sportive sulla base delle richieste che queste le faranno pervenire entro il 1° settembre di ciascun anno e previa corresponsione delle quote di compartecipazione dell'impianto determinate con apposito atto di Giunta

Il Concessionario è tenuto a rispettare e fare rispettare gli orari d'uso alle associazioni/società sportive di cui sopra e ai fruitori della stessa e si impegna altresì a soddisfare le richieste d'uso presentate dal Comune, ogni qualvolta ve ne sia la necessità ed a titolo gratuito.

In particolare il Concessionario, in qualità di titolare delle attività, affinché l'impianto sia fruito in sicurezza, dovrà frequentemente controllare:

- la funzionalità delle porte, dei maniglioni antipanico e la dotazione della cartellonistica delle vie di esodo;
- la corretta funzionalità dell'illuminazione compresa quella di emergenza;
- la presenza e la corretta revisione degli estintori con la relativa cartellonistica;
- l'integrità delle superfici vetrate;
- che i locali tecnici siano mantenuti sgombri da materiale estraneo;
- che l'accesso ai locali tecnici avvenga soltanto ed unicamente da parte del personale autorizzato.

Qualora i controlli non dessero esito soddisfacente si darà immediata comunicazione al Comune per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nelle more del ripristino le attività dell'impianto che contemplino la presenza di utenti dovranno essere sospese.

#### Art. 8 - Sorveglianza

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, dott. Luano Casalini. L'Ente di riserva di effettuare, durante gli orari di apertura dell'impianto, ispezioni periodiche a mezzo dei propri incaricati per verificare l'efficienza e il corretto utilizzo della palestra, degli impianti e, in generale, delle attrezzature ivi presenti, con facoltà di intimare il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

# Art. 9 - Responsabilità e Assicurazioni

La palestra, relativi impianti ed attrezzature oggetto del presente atto sono assicurati dal Comune contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, ed altri eventi calamitosi oltre i rischi accessori con la clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.).

Il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di loro proprietà, da esse tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso obbligatoriamente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti dell'Ente per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse. A tal fine, il concessionario ha stipulato apposita assicurazione per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i rischi connessi all'uso dell'immobile in concessione e alle attività esercitate, la cui copia si conserva agli dell'ufficio.

Il Concessionario e le altre società/associazioni sportive esonerano il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente dall'uso improprio nella gestione della struttura rispetto alle attività consentite; esonerano altresì il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente a modifiche o variazioni, anche modeste, ad impianti, elementi strutturali anche non portanti, destinazione d'uso dei locali, elementi di arredo e attrezzature che possano pregiudicare la validità delle certificazioni di prevenzione incendi e di conformità impiantistiche, strutturali, urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie.

Il Comune non risponde, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dalle società sportive e dagli utenti negli impianti.

## Art. 10 - Norme di comportamento

Al fine di un adeguato utilizzo della struttura, degli impianti e degli arredi, il Concessionario e le altre associazioni/società sportive che utilizzeranno devono:

- accedere agli impianti solo scarpe di gomma pulite e astenersi dal fumare, consumare cibi e bevande all'interno degli impianti;

- evitare ogni installazione di strutture fisse di qualsiasi genere che comportino la riduzione dello spazio disponibile;
- evitare di praticare attività sportive e altri tipi di attività non compatibili con la destinazione d'uso della struttura;
- divieto di cambiare destinazione d'uso dei locali rispetto a quella indicata nelle planimetrie allegate al presente atto.

#### Art. 11 - Decadenza e revoca della concessione

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto di quanto stabilito dalla presente concessione.

Eventuali inadempimenti sono contestati per scritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna in merito ad eventuali rimborsi e/o indennizzi.

La concessione, ai sensi dell'art. 9 della convenzione che il Comune di Rosignano Marittimo ha sottoscritto con la Provincia di Livorno e la Direzione scolastica ISIS Mattei per l'uso delle palestre scolastiche provinciali ITI "E.Mattei" e ex IPSIA, potrà essere temporaneamente sospesa in ogni momento previo preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata dell'Istituto scolastico e per esigenze insindacabili della Provincia, con limitazione ai casi si sopravvenute urgenti ed improrogabili necessità pubbliche o didattiche.

#### Art. 12 - Rinuncia

Il Concessionario può rinunciare alla concessione prima del termine naturale di scadenza, previo preavviso di almeno 6 mesi, senza che nulla gli sia riconosciuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

## Art. 13 - Disposizioni sulla Privacy

Si richiama il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali e si obbliga al rispetto dello stesso.

#### Art. 14 - Codice etico e codice di comportamento

Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, si impegna ad osservare gli obblighi derivanti da:

- codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n. 62/2013
- codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 14.01.2014
- codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatarie di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo

che di chiara di aver ricevuto in copia.

L'inosservanza di tal impegno costituirà grave inadempimento e sarà causa di decadenza e revoca della concessione ai sensi del precedente art. 12.

Il concessionario si impegna, inoltre, a manlevare l'Ente da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a questi ultimi dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

#### ART. 15 - Spese

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

#### Art. 16 - Risoluzione delle controversie

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, la competenza alla definizione delle controversie di cui alla concessione in oggetto è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi ai sensi dell'art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010. Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure contenziose, si procede a valutare, in buona fede e con spirito collaborativo, l'assoggettabilità della controversia a procedura conciliativa stragiudiziale, secondo le norme in vigore, al fine di giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa

#### ART. 17 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di impianti sportivi, patrimonio immobiliare pubblico, Codice Civile e ai principi generali relativi ai contratti pubblici, in quanto applicabili.

Si richiede la registrazione	_ ai sensi dell'art	_ Tariffa	_ allegata al D.P	.R. n.
131/86 s.m.i. Le parti danno atto che	è stata consegnata al c	oncessionario	copia dell'Inform	nativa
sul trattamento dei dati personali a	i sensi del Regolamen	nto UE 2016	/679, di cui lo s	stesso
concessionario dichiara di aver preso	visione.			

Per il Comune di Rosignano M.mo

Per il Concessionario